

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID 19

MISURE MESSE IN ATTO PER LA PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (revisione del 17 settembre 2020)

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N.

Questo Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto ed è vincolante per tutte le componenti scolastiche e i genitori. Esso infatti contiene le regole perché il sistema-scuola possa funzionare e realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell'Istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui.

ACCESSO ALL'ISTITUTO

Art. 1 in regime di emergenza sanitaria

Gli studenti entreranno a scuola dai cancelli e dagli ingressi stabiliti, dalle ore 7:55, scaglionati in differenti gruppi. Prima di tale ora gli alunni non possono entrare in Istituto e sostare nell'atrio.

I dettagli sulla composizione dei gruppi e sulle modalità di ingresso nelle varie sedi, verranno comunicati sul sito della scuola. Gli alunni, muniti di mascherina, dovranno recarsi direttamente in aula, dove rispetteranno le norme anti-Covid (rispetto del distanziamento sociale e uso della mascherina in assenza di esso).

Anche le entrate successive alla prima ora saranno scaglionate secondo le stesse modalità

Art. 2 in regime di emergenza sanitaria

Non sarà possibile ammettere gli studenti in ritardo durante la prima ora dopo le 8:10. Gli alunni ritardatari che non sono ammessi in classe dopo le 8:10 attendono nell'atrio che venga loro permesso di accedere alla classe di appartenenza, ma non prima delle ore 9:00 e possono essere ammessi, previa registrazione del ritardo da parte del docente della seconda ora, che segnalerà nell'apposito spazio sul registro l'ingresso in 2^a ora. Per gli alunni entrati a seconda ora dovrà essere effettuata la procedura di giustificazione da parte del genitore.

Sono ammessi in classe dal docente della prima ora dopo le 8.10 gli studenti che possono addurre le seguenti motivazioni:

- ritardo mezzo pubblico;
- visite/analisi mediche;
- emergenze: condizioni metereologiche e/o della viabilità.

L'ingresso posticipato dopo le ore 9.00 sarà autorizzato dal docente in classe, esclusivamente previa presentazione di valida documentazione (visite mediche, analisi cliniche). Nel caso di mancata presentazione di documentazione, gli studenti non possono essere ammessi alle lezioni e saranno affidati alla sorveglianza del collaboratore scolastico della portineria fino alla fine dell'orario di lezione.

A causa dell'emergenza sanitaria gli orari presenti negli articoli 1, 2, saranno modificati in base alle procedure per garantire la sicurezza di studenti e personale.

Art. 3 in regime di emergenza sanitaria

Dopo 3 entrate alla seconda ora, su segnalazione del Coordinatore di classe, la Presidenza si riserva la facoltà di avvertire la famiglia.

Non sono consentiti più di 8 ritardi nell'intero anno scolastico. Allo studente nuovamente fuori orario, oltre il limite stabilito, non è consentito entrare in classe. La Presidenza garantisce,

comunque, la vigilanza degli alunni nei locali dell'Istituto ove gli studenti permangono fino alla fine dell'orario di lezione. I casi straordinari vengono valutati dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.

USCITE DALL'ISTITUTO

Art. 4

Sono rigorosamente vietate le uscite anticipate, se non in casi eccezionali e documentati per iscritto, in ogni modo solo al termine dell'ora di lezione e mai prima della fine della terza ora di lezione. Gli studenti dovranno essere prelevati dal genitore al cambio dell'ora. Il genitore dovrà giustificare l'uscita attraverso il codice PIN.

Se prelevati da altre persone, la delega deve essere depositata dalla famiglia in segreteria. Spetta alla vicepresidenza il necessario controllo.

Nel caso di malessere prima della fine delle lezioni, lo studente informa il docente in classe che si rivolgerà alla Dirigenza che provvederà a contattare la famiglia per l'uscita anticipata.

In caso di gravità sarà richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico. Di norma la procedura è la seguente:

- a. comunicazione telefonica a un genitore;
- b. assistenza di un docente o di un collaboratore scolastico specializzato fino all'arrivo del genitore (o chi delegato);
- c. eventuale chiamata dell'ambulanza.

Art. 5

Gli studenti con l'esonero dall'insegnamento della Religione Cattolica, prima di allontanarsi dall'aula, devono attendere l'arrivo dell'insegnante di Religione o di chi lo sostituisce.

ASSENZE

Art. 6

Secondo quanto disposto dal Regolamento sulla Valutazione, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale" (art. 14 comma 7). La possibilità di deroga è prevista in casi del tutto straordinari e motivati solo "per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

La giustificazione delle assenze avviene attraverso inserimento di codice PIN da parte del genitore nel giorno in cui lo studente stesso rientra in classe. La dimenticanza di tale adempimento è tollerata per non più di un giorno, oltre il quale lo studente è ammesso in classe solo se accompagnato dal genitore.

Art. 7

Il rientro in classe a seguito delle assenze per malattia prevede la certificazione medica. Nel caso di partenze o assenze per motivi di altra natura, è, comunque, necessaria preventiva dichiarazione da parte del genitore.

PERMANENZA IN ISTITUTO

Art. 8

Gli alunni, una volta in classe, non possono uscire nei corridoi se non per recarsi in bagno. Gli intervalli si svolgeranno alle 09:55 e alle 11:55 per la durata di 10 minuti durante i quali è fatto divieto di spostarsi dal proprio posto e non è consentita l'uscita in bagno se non in casi urgenti.

Gli alunni non possono assolutamente uscire dall'Istituto né avere contatti con persone esterne alla scuola, neppure attraverso le finestre, i cancelli o la recinzione.

La vigilanza degli studenti nelle singole classi durante la lezione è affidata direttamente al docente. Il docente di turno è responsabile dell'incolumità degli studenti all'interno dell'aula, del laboratorio, della palestra, in cui si svolge la lezione, nei limiti riconosciuti dalla Legge.

Nei corridoi, durante le ore di lezione, la vigilanza compete ai collaboratori scolastici, i quali vigilano sull'uso dei servizi igienici. In caso di necessità il docente può affidare temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.

In nessun caso, comunque, la classe deve essere, neppure temporaneamente, lasciata incustodita. I collaboratori scolastici vigileranno sull'ingresso di persone estranee alla scuola, alle quali può essere consentito l'accesso agli uffici nelle ore di apertura al pubblico, mentre è precluso l'accesso ai corridoi e alle aule. Essi, inoltre, avranno cura di avvertire sollecitamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni, ovvero di ogni infrazione al presente Regolamento.

Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto a rispettare rigorosamente l'orario di presenza e di sorveglianza nell'edificio scolastico, sulla base dei turni di servizio stabiliti.

Art. 9 in regime di emergenza sanitaria

Durante le ore di lezione è concesso il permesso di uscire dall'aula, per usufruire dei servizi, ad un solo alunno per volta. Per uscire dall'aula è necessario indossare la mascherina e seguire le procedure, utilizzando i servizi igienici previsti per la propria aula e accedendo ai bagni in numero non superiore a quello dei servizi presenti. Il flusso nei corridoi, dalle aule ai bagni, sarà regolato dai collaboratori scolastici. Gli alunni, non possono assolutamente uscire nei corridoi e nei cortili interni all'Istituto né avere contatti con persone. Il cancello sarà chiuso a garanzia della sicurezza dell'utenza.

Unità di collaboratore scolastico presidieranno gli spazi, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla DSGA, al fine di controllare le aree di maggiore concentrazione degli alunni.

Gli studenti che si attardano nei corridoi, sulle scale, vanno sollecitati da tutto il personale a fare rientro nelle aule.

È vietato, altresì, sostare sul ballatoio delle scale di sicurezza.

Art. 10

L'Istituto, oltre che per le lezioni regolari, è aperto nei pomeriggi stabiliti dagli organi competenti, per le lezioni di strumento, le attività e le iniziative delle varie componenti della scuola autorizzate dalla Dirigenza e purché sia garantita la presenza del personale responsabile.

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori.

Tutti gli studenti della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali ed a ripristinarla in caso di inosservanza. Dato che la pulizia dei locali è affidata ai collaboratori scolastici, al fine di facilitare il loro compito, gli studenti devono badare a non dimenticare indumenti e a non lasciare per terra carta o materiale scolastico, a non scrivere e/o disegnare sui banchi o sui muri.

Qualsiasi scritto, disegno, macchia sulle pareti dell'aula sarà eliminato imbiancando tali pareti a spese della classe. Se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi la spesa relativa sarà sostenuta da tutti coloro che usufruiscono di tali locali.

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti non accidentali sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d'Istituto, essere richiesto a tutti coloro

che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

Art 11

È cura degli studenti custodire gli effetti personali (denaro, calcolatrici, orologi, telefonini, ecc...). L'Istituto declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti o asportazioni di cose o effetti personali degli studenti.

Art. 12

È assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare per uso personale per gli studenti ed il personale docente durante le ore di lezione.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Art. 13

Non è consentito l'uso del cellulare per eseguire foto o filmati non autorizzati. Non è consentito l'uso di qualunque dispositivo collegabile ad Internet o telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini, dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, apparecchiature elettroniche portatili di tipo "palmare", personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni)

La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare regolata dal "Allegato al Regolamento riguardante la corrispondenza tra infrazioni e sanzioni" che prevede l'erogazione di specifiche sanzioni disciplinari, in caso di uso scorretto del telefono cellulare e di altri dispositivi secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione.

I docenti sono, quindi, autorizzati a farsi consegnare l'apparecchio agli studenti che non rispettino tale disposizione poiché trattasi di materiale improprio o di cui è vietato l'uso e sono tenuti a registrare l'accaduto sul registro di classe e lo restituiranno alla fine della lezione. Qualora detto studente incorra in una seconda infrazione il telefono cellulare sarà consegnato e custodito in Presidenza e potrà essere ritirato solo da un genitore. In caso di grave e/o reiterata infrazione disciplinare circa l'uso del telefono cellulare, il Consiglio di Classe verrà convocato dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe per adottare provvedimenti di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica.

È consentito l'uso di dispositivi informatici di vario tipo quali tablet o similari anche collegabili ad internet, qualora utilizzati a scopi didattici.

Le tecnologie informatiche e l'utilizzo delle risorse WEB devono essere presentate agli allievi come uno strumento valido per:

- l'apprendimento;
- la progettazione;
- l'acquisizione di informazioni e documenti;
- la comunicazione veloce di informazioni; nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa.

L'utilizzo della rete interna ed esterna (web) deve essere fatto nell'ambito della programmazione didattica.

Navigare ovunque e comunque o scaricare file in modo indiscriminato è il segno tipico di ignoranza e di scarsa padronanza di queste tecnologie: solo un utilizzo mirato e consapevole aiuta a garantire la massima sicurezza in informatica.

Il docente deve guidare gli studenti nelle attività online stabilendo obiettivi chiari di ricerca in Internet, insegnando le strategie appropriate nella definizione e gestione della risorsa informatica al fine di veicolare una cultura dell'informazione aperta, condivisibile e consapevole.

In particolare, l'insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l'utilizzo di Internet, coordina e autorizza l'utilizzo degli strumenti di comunicazione e scambio di informazioni. Il mancato rispetto da parte degli allievi delle norme definite comporterà sanzioni disciplinari che influiranno sulla condotta.

In particolare:

- è permesso l'uso di dispositivi che sostituiscono i libri cartacei (ebook);
 - l'invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell'insegnante;
 - è permessa la partecipazione a forum/corsi on line nell'ambito dei siti ammessi dall'insegnante;
 - è vietato, salvo eccezioni motivate prima dell'uso, la pratica delle chat;
-
- è vietato il download a fini personali di file musicali, foto, software, video, ecc., tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate;
 - sono in genere vietate tutte le attività non esplicitamente autorizzate dall'insegnante.

Art. 14

Sono previste sanzioni disciplinari a carico degli studenti che offendono la scuola od altri e che ledono un bene giuridico (l'onore, l'identità "personale" della scuola, compagni, docenti, la scuola, quale soggetto giuridico) tramite i social network e simili, anche se le condotte sono poste in essere da casa. Allorché la condotta posta in essere sia vietata dall'ordinamento in generale (come accade per le condotte costituenti reato), a prescindere dalla reazione disciplinare, laddove dalle condotte poste in essere dagli alunni siano derivati danni alla scuola, questa potrà esercitare l'azione civile di risarcimento nei confronti dei genitori, attivando la culpa in educando (ed anche in vigilando, con riferimento alle condotte poste in essere quando i figli non erano a scuola). Nel caso, si investirà della questione l'Avvocatura dello Stato competente.

Art. 15

Gli alunni possono accedere alla palestra, solo dopo aver indossato le apposite scarpe.

Art. 16 in regime di emergenza sanitaria

Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto per gli studenti di contattarne altri di altre classi, salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori **e comunque nel rispetto delle disposizioni Anti-Covid.**

È vietato far recapitare oggetti di qualunque tipo agli studenti durante le ore di lezione (dizionari, quaderni, cartelle, squadre, calcolatrici, colazioni ecc.).

Art. 17

Gli studenti devono adottare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando ogni forma di eccesso.

VISITE, SCAMBI CULTURALI E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art.18 in regime di emergenza sanitaria

Visite di istruzione, scambi culturali e viaggi sono sospesi.

AFFISSIONE, TRASPARENZA, PRIVACY, SICUREZZA

Art.19 in regime di emergenza sanitaria

Gli spazi adibiti all'informazione dovranno essere virtuali, ad eccezione della bacheca sindacale, la cui consultazione potrà comunque avvenire soltanto nel rispetto delle normative anticovid.

Art. 20

Tutti gli atti della scuola, riguardanti gli studenti, le famiglie e quanto dovuto, saranno adeguatamente pubblicizzati mediante affissione all'albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (D. lgs n. 196/03). Gli altri atti saranno accessibili, a richiesta, secondo le norme previste dalla L. n. 241/90 e dalla L. n. 15/05 (Modifiche ed integrazioni alla L. n. 241/90) Lo studente ha diritto alla riservatezza. La scuola si astiene da indagini sulla sua vita privata. La raccolta di informazioni che lo riguardano deve essere effettuata con il consenso dei genitori. Lo studente può rifiutarsi di compilare questionari e moduli che non siano di uso strettamente amministrativo e didattico. Senza l'esplicito consenso dei genitori dello studente, la scuola non dà informazioni - compresi i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero telefonico - a estranei.

Art. 21

I docenti prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e sensibilizzano gli studenti sulle tematiche della sicurezza.

I collaboratori scolastici prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e controllano quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo. I collaboratori scolastici provvedono inoltre ad aprire tutte le uscite di sicurezza prima dell'inizio delle lezioni.

Il personale della scuola, ove accerti l'esistenza di situazioni di pericolo, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico; in particolare i collaboratori scolastici accertano l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e la possibilità di utilizzarli con facilità e, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, ne danno pronta comunicazione al Dirigente Scolastico. È assolutamente vietato ostruire, anche solo temporaneamente, le vie di fuga, le uscite di sicurezza e l'accesso agli apparecchi e ai dispositivi di sicurezza.

In caso di infortunio occorre riferire al più presto ai propri superiori sulle circostanze dell'evento. I docenti di educazione fisica, oltre a consegnare dettagliata relazione scritta, devono provvedere a far avvisare la famiglia tramite la segreteria.

In caso di calamità o di incendio, il personale e gli studenti evacueranno l'edificio scolastico utilizzando sia le scale di sicurezza che l'ingresso principale così come previsto dal piano di evacuazione.

Art. 22

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore (L. n. 248/2000, art. 68, co 4 e 5, la cosiddetta legge antipirateria che ha integrato e modificato la legge sul diritto d'autore, L. n. 633/1941). La responsabilità sulla riproduzione o duplicazione dello stesso è personale.

Tutte le componenti scolastiche possono avvalersi delle attrezzature di proprietà dell'Istituto per la stampa, la riproduzione e la duplicazione per attività di esclusivo interesse della scuola. Non è ammesso l'utilizzo di tali apparecchiature per scopi personali.

ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 23

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, la scuola previene e pone rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma.

Per gli atti riconosciuti come "bullismo" o "cyberbullismo" sono previste sanzioni disciplinari

La scuola lavorerà in sinergia con la famiglia per favorire una riflessione seria sui comportamenti corretti e rispettosi da adottare nella comunità scolastica e lo studente artefice dell'atto di bullismo sarà anche invitato a formulare le proprie scuse alla parte lesa.

Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in

pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 24

L'ignoranza delle suddette norme non ne giustifica l'inadempimento da parte delle componenti scolastiche e dei genitori.

Art. 25

La trasgressione del presente Regolamento da parte degli studenti comporta mancanze disciplinari e l'applicazione di sanzioni disciplinari elencati nell'apposito allegato (**All. n. 1**) al presente Regolamento. Nell'Allegato, sono identificati gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, Dirigente Scolastico o Consiglio di Classe).

Per l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di uno studente, è necessario seguire un procedimento amministrativo con gli opportuni adeguamenti al contesto scolastico; le norme che lo disciplinano sono inderogabili, ricalcano il procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e pertanto, la loro violazione, produce l'invalidità del provvedimento finale per vizio di forma.

In ogni caso bisognerà garantire i principi di legalità, buon andamento e imparzialità della P.A. come previsto a partire dall'art 97 della Costituzione. Trattandosi poi di studenti nei confronti dei quali l'Istituzione scolastica ha tra le sue funzioni quella di formare ed educare, si evidenzia che anche nella fase sanzionatoria i provvedimenti disciplinari "hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica". (ex art 4 c 2 - Statuto delle studentesse e studenti D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/2007).

Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **CONSIGLIO DI CLASSE**.

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal **CONSIGLIO DI ISTITUTO**.

Secondo la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo e costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Art. 26

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito all'inizio di ogni anno scolastico, a cui gli studenti possono appellarsi per impugnare le eventuali sanzioni disciplinari. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti scelti dal Collegio dei Docenti, da uno studente e da un genitore, scelti dal Consiglio di Istituto tra i suoi rappresentanti. Non è possibile l'astensione di qualcuno dei suoi

membri. È necessario nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 27

In piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ART. 5 bis DPR 245/2007, la famiglia, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, all'atto dell'iscrizione a scuola sottoscrive, insieme con il Dirigente Scolastico, il Patto Educativo di Corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni. Il Patto è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

MODALITÀ ATTIVAZIONE DAD

Tenuto conto che con il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e seguenti, per emergenza sanitaria da COVID -19, è stata sospesa l'attività didattica e introdotta la didattica a distanza (DAD), **la Scuola di primo grado C. Nivola** ritiene opportuno procedere alla formulazione di un apposito Regolamento d'Istituto e di Disciplina degli alunni.

Pur consapevoli che nulla può sostituire pienamente l'insegnamento in presenza, questa esperienza innovativa ha come finalità quella di mantenere vivo il rapporto educativo con gli studenti affinché, condividendo una situazione imprevista, si riesca a superare insieme la terribile sfida che il momento storico impone continuando a garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto allo studio e all'inclusione, come previsto dalla Costituzione (art.33-34)

Art. 28 - Organizzazione della didattica a distanza

a) I Consigli di Classe predispongono un calendario giornaliero delle lezioni, rispettando, per quanto possibile, l'orario scolastico curricolare

b) Tutte le materie curricolari sono svolte nell'ambito della DAD, in modalità sincrona o asincrona

c) L'attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta, previo accordo tra docente e studenti, anche in orario scivolato pomeridiano e, comunque, nel rispetto dell'orario didattico previsto.

d) Predisposizione *Report* di rendicontazione del lavoro svolto (*timesheet*) e di Griglia per valutazione DAD

Art. 29 -Norme comportamentali

a) L'utilizzo di Piattaforme, App, del Registro elettronico o altri strumenti e applicazioni rese disponibili nell'ambito dell'attuazione della DAD nell'Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività della Scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale

b) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell'impegno on-line, alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti).

c) I docenti annotano sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti

assegnati e le valutazioni.

d) Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo Individualizzato (PEI) il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso feedback periodici.

e) I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività sincrone e asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e adeguata partecipazione alle attività a distanza.

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell'ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento che si vanno ad aggiungere a quelle già indicate nel Regolamento di Istituto. Lo studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate:

a) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenere la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato.

b) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video lezione, ecc.).

c) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.

d) E' vietato l'utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.

e) Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle videolezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare una videolezione.

L'utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione

f) Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme e di altri strumenti di didattica a distanza

g) Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio

h) E' vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni

i) E' vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o *screenshot* relativi alle attività di didattica a distanza.

Qualora il comportamento dell'alunno/a non fosse consono all'ambiente didattico e alle regole, l'insegnante potrà espellerlo dall'aula virtuale.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli per qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano autori.

Art. 30-Rapporti con le famiglie

- a) Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei docenti disciplinari, del docente coordinatore e dei docenti responsabili dei plessi.
- b) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell'espletamento della DAD, utilizzando tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone).
- c) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.
- d) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa va a violare il principio costituzionale della libertà d'insegnamento del docente nell'esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy.

Art.31 - Riunioni degli organi collegiali in video conferenza

È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Gsuite che permette l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la riservatezza dei lavori. La suddetta piattaforma permette, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.

31.a Svolgimento delle sedute

Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal Presidente, che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. E' compito del Segretario della seduta verificare, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, la presenza del numero legale dei partecipanti. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la riunione ordinaria:

- a) Regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- b) Partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza dei convocati.
- c) La delibera della riunione deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta.

31.b Problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.

2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari

Il settore relativo ai provvedimenti disciplinari è regolamentato da apposito Regolamento di disciplina degli alunni, che è parte integrante di questo documento (**All. 2-DAD**)

Art. 33

Il presente Regolamento di Istituto, composto da 33 articoli, è stato approvato dal Consiglio di Istituto ed è rinnovabile automaticamente.

Le assemblee delle componenti e degli organi collegiali possono, in qualunque momento, proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente Regolamento.

Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, potranno essere presentate anche da singoli docenti, genitori attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d'Istituto. Esse dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto in seduta ordinaria appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri appartenenti al Consiglio. Copia del presente Regolamento deve essere consegnata alle famiglie degli studenti neo-iscritti, ad ogni classe ad inizio anno, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti del Consiglio di Istituto e a tutto il personale docente e non docente, che è tenuto a farlo osservare e ad osservarlo per ciò che lo riguarda. Copia del presente regolamento sarà, inoltre, affissa nell'apposita bacheca d'istituto e pubblicata sul sito internet dell'istituto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Istituto si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

Revisione del regolamento

Approvazione Consiglio d'Istituto del 17-09-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO